

TI_GERICHTE 11.2020.165 vom 11. November 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-11-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.165

FR: TI_GERICHTE 11.2020.165 du 11 novembre 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.165 del 11 novembre 2021

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al legale del convenuto il 30 ottobre 2020 (traccia dell'invio n. 98._____, agli atti). Inoltrato il 9 novembre 2020 (data della raccomandata agli atti), il ricorso è pertanto ricevibile.

E. 2

Al memoriale AP 1 acclude due contratti di mandato a un'agenzia immobiliare (del 3 settembre 2020 e del 3 novembre 2020) per la locazione dell'attico a C_____, uno scambio di posta elettronica del 2 e 4 novembre 2020 tra il conduttore _____ B_____ e la società S_____ SA che amministra l'appartamento, uno scambio di messaggi Whatsapp del 30 ottobre 2020 tra i coniugi, un avviso di addebito del 5 novembre 2020 relativo a fr. 5000.– versati su un conto bancario del convenuto per la locazione dell'attico e un esemplare della petizione di divorzio, del 6 novembre 2020. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla replica spontanea presentata dal marito stesso il 12 agosto 2020 al memoriale conclusivo della moglie, tali documenti non potevano più essere sottoposti al Pretore. Esibiti senza indugio in appello, essi sono quindi ricevibili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2020 consid. 2 con riferimenti).

E. 3

Ove una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente allorché l'uno o l'altro coniuge promuova – come in concreto (sopra, lett. M) – azione di divorzio, il giudice a tutela dell'unione coniugale rimane competente per statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.104 del 27 dicembre 2019 consid. 3). Inoltre le misure a tutela dell'unione coniugale da lui emanate rimangono in vigore anche dopo che è stata introdotta l'azione di divorzio, finché non siano modificate (art. 179 CC, cui rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC). Conclusa la procedura a tutela dell'unione coniugale, compete al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato decretare eventuali modifiche (art. 276 cpv. 2 CPC). La giurisprudenza recente ha precisato nondimeno che qualora la decisione del giudice a tutela dell'unione coniugale sia impugnata, nuove allegazioni possono ancora

essere fatte valere in appello a norma dell'art. 317 cpv. 1 CPC. L'appellante non deve essere rinviato in tal caso a far valere le nuove argomentazioni in una procedura di modifica davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato. Spetta alla giurisdizione di appello, in circostanze del genere, modificare eventualmente i provvedimenti adottati dal primo giudice (DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, ma non addotte in un appello a tutela dell'unione coniugale, non possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica (sentenza del Tribunale federale 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4 seg., in: SJ 2021 I 230) e, quindi, neppure davanti al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato. Ne segue che in concreto l'avvio di una causa di divorzio da parte di AP 1 durante la procedura a tutela dell'unione coniugale non incide sulla decisione che è chiamata a prendere questa Camera.

E. 4

Litigiosa è in primo luogo, nella fattispecie, l'attribuzione in uso delle residenze secondarie a F_____ e a C_____. Il Pretore ha ricordato che AO 1 chiede di poter occupare la villa a F_____ per cinque settimane durante le vacanze estive e l'attico a C_____ per quattro settimane durante le vacanze invernali, mentre il marito si oppone a simili richieste. Accertata la propria competenza a statuire in materia, egli ha ritenuto applicabili per analogia, visto il regolare uso di quelle abitazioni da parte della famiglia, i criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione in uso di un alloggio coniugale. E siccome nessuno dei due coniugi intende stabilirsi durevolmente a F_____ né a C_____, egli ha deciso di alternare l'uso degli immobili, consentendo alla figlia di continuare a trascorrere periodi analoghi di vacanza con i genitori in quelle residenze. A AO 1 egli ha deciso così di concedere la villa a F_____ durante le vacanze estive per due settimane, liberi i coniugi di concordare quali, mentre in caso di disaccordo sarebbero spettate alla moglie le prime due settimane di luglio 2021 e le ultime due l'anno successivo, e così via alternativamente per gli anni a venire. L'attico di C_____ è stato attribuito alla moglie in uso durante le vacanze invernali per una settimana, liberi i coniugi di concordare quale, mentre in caso di disaccordo sarebbe spettata alla moglie la settimana comprendente il Natale 2020 e l'anno successivo quella di Capodanno, e così alternativamente per gli anni a venire (sentenza impugnata, pag. 8, consid. D). a) L'appellante si duole che dal 24 gennaio 2018 (data dell'istanza a tutela dell'unione coniugale) la moglie, che già in precedenza utilizzava in rare occasioni le due residenze secondarie (come hanno confermato i testimoni M_____, S_____, A_____, M_____, P_____, B_____ e F_____, M_____), non ne ha più usufruito, sicché l'assetto deciso dal Pretore stravolge una situazione in essere da tre anni e illuderebbe la figlia circa una possibile riconciliazione dei genitori. Egli adduce poi di avere locato a terzi l'appartamento di C_____ dal 27 novembre al 24 dicembre 2020 e di non poterlo pertanto mettere a disposizione della moglie prima di allora. Lamenta altresì che in modo contraddittorio costei pretenda l'uso delle residenze secondarie, mentre nelle motivazioni del memoriale conclusivo essa esigeva la compensazione in denaro per il mancato uso, postulando fr. 100 000.– annui per ■trascorrere periodi di ferie estive■ e fr. 5000.– mensili o fr. 60 000.– annui per residenze di vacanza di analogo livello. Il convenuto definisce altresì incoerente l'operato del Pretore, il quale nel decreto cautelare del 6 luglio 2018 aveva respinto la richiesta della moglie, quest'ultima non avendo reso verosimili le condizioni per applicare la protezione dell'alloggio coniugale a case di vacanza, mentre ora accoglie la medesima richiesta senza che l'interessata abbia precisato alcunché. Egli sostiene che solo il giudice dei

provvedimenti cautelari in una causa di divorzio può disciplinare l'uso di abitazioni secondarie, sempre che soccorrano analogicamente le premesse per l'attribuzione di un alloggio coniugale, ma in concreto AO 1 non vanta alcun legame di vicinanza con quelle abitazioni né provvede alla loro manutenzione. Anzi, se mai ha danneggiato le case di P_____ e B_____. Inoltre il convenuto invoca una corretta ponderazione d'interessi, affermando di essere il proprietario e di essersi sempre occupato egli medesimo degli immobili (appello, punto 7 lett. b). A suo parere, limitando il tempo che egli può trascorrere nelle sue residenze e decidendone l'uso alternato, il Pretore ha finanche statuito ultra petita. Per quanto riguarda la villa a F_____, l'appellante soggiunge che la decisione del Pretore non può nemmeno essere eseguita, non adempiendo essa le condizioni previste dall'art. 64 della legge n. 218/1995 concernente il diritto internazionale privato italiano per il riconoscimento di sentenze estere. Egli fa valere che tale decisione non è passata in giudicato, contrasta con un provvedimento emesso dal Tribunale di L_____, il quale ha accertato che AO 1 non ha diritti di natura possessoria sulla villa, è contraria all'ordine pubblico, non trovando alcun equivalente nel diritto italiano, e viola l'art. 42 cpv. 2 della Costituzione italiana, poiché attribuisce alla moglie un diritto reale sull'immobile senza limiti di tempo, compromettendo il diritto di proprietà di lui. Anche la Convenzione di Lugano – prosegue l'appellante – dispone che, per essere riconosciuta, una sentenza non dev'essere contraria a un'altra decisione e non deve offendere l'ordine pubblico, sicché alla decisione del Pretore egli dichiara di potersi opporre anche valendosi dell'art. 39 CLug. b) Dovendosi attribuire l'uso di abitazioni secondarie regolarmente usate dai coniugi prima della separazione, si applica per analogia l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC riguardante l'attribuzione dell'abitazione coniugale e delle suppellettili domestiche (Deschenaux/Steinauer/Baddeley , Les effets du mariage, 3^a edizione, pag. 431 n. 675a; de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 179 ad art. 176 CC; Six , Eheschutz, 2^a edizione, pag. 163 n. 2.186a; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.81 del 20 luglio 2020 consid. 2b). Contrariamente all'opinione del convenuto, ciò vale anche per il giudice a tutela dell'unione coniugale e non solo per il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di stato (sentenza del Tribunale federale 5A_198/2012 del 24 agosto 2012 consid. 6.3, citata dallo stesso appellante). A tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti all'uso della residenza secondaria, valutando le esigenze dell'uno e quelle dell'altro. Nell'ambito del suo potere d'apprezzamento egli può prevedere anche un uso alternato dell'immobile (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, Losanna 2013, n. 1.191 ad art. 176). c) Sostiene l'appellante che dopo l'introduzione dell'istanza a protezione dell'unione coniugale la moglie non ha più usato né la villa a F_____ né l'attico di C_____. Sta di fatto che dinanzi al Pretore il convenuto medesimo ha ammesso come durante la vita in comune le due residenze secondarie fossero adoperate dalla famiglia, l'una tutto il mese di luglio e l'altra durante le vacanze di Natale (osservazioni del 21 febbraio 2018, pag. 12 e 13; deposizione di AP 1: verbale del 10 luglio 2019, pag. 6: ■le nostre vacanze ricorrenti erano le seguenti: circa 10 giorni a C_____ d'inverno, saltuariamente una settimana a Pasqua, tutto il mese di luglio a F_____ e circa tre settimane ad agosto■). L'uso stagionale dei due stabili rientrava pertanto nel tenore di vita della moglie prima della separazione, né l'appellante adombra interessi prevalenti che imporrebbero una regolamentazione diversa. Certo, dopo il 24 gennaio 2018 l'istante non ha più usufruito delle due residenze, ma solo perché l'appellante l'ha impedito (duplica cautelare, pag. 3, in cui il convenuto riconosce di avere impedito l'uso della villa a F_____ ; verbale del 15

ottobre 2018 in cui la moglie dichiara di essere stata costretta ad andarsene dalla villa a F_____). Quanto alla locazione a terzi dell'appartamento a C_____ dal 27 novembre al 24 dicembre 2020, tale periodo è ormai trascorso, sicché l'argomento è superato. d) Il convenuto adduce che riconoscere in uso le residenze secondarie alla moglie indurrebbe la figlia a illudersi circa una riconciliazione dei genitori. Dagli atti emerge tuttavia come dopo tre anni di separazione la figlia sia ben consapevole del dissidio coniugale (rapporto di ascolto, pag. 4: ■in grado di comprendere lo stato della relazione genitoriale■). Del resto, essa trascorre le vacanze con il padre e la nuova compagna di lui, come lo stesso convenuto ammette (appello, pag. 11 in alto). A 15 anni compiuti A_____ possiede inoltre la maturità necessaria per comprendere la situazione. E non si vede come l'uso delle note abitazioni da parte della sola moglie per un lasso di tempo limitato a qualche settimana possa confonderla. e) Riguardo all'asserita contraddittorietà dell'istante, la quale nel memoriale conclusivo esigeva l'uso delle residenze secondarie, mentre nelle motivazioni pretendeva unicamente la compensazione in denaro per il mancato uso, in realtà la richiesta principale della moglie volta a ottenere l'uso temporaneo delle residenze secondarie è sempre stata chiara sin dalla petizione (pag. 18) e dalla replica (pag. 39). Che nel memoriale conclusivo AO 1 abbia aggiunto una domanda subordinata nell'eventualità in cui le fosse stato negato l'uso alternato delle residenze nulla muta. E che la pretesa di fr. 15 000.– mensili per il soggiorno in altre abitazioni e residenze secondarie fosse meramente subordinata emerge univoca dallo stesso memoriale conclusivo, tant'è che l'importo è aggregato in via di subordine alla richiesta di contributo alimentare (pag. 26 lett. c e 27 lett. e, pag. 37 in fondo). Onde, per finire, l'inconsistenza dell'argomento ricorsuale. f) L'appellante non può essere seguito nemmeno laddove rimprovera al Pretore di essersi mostrato incoerente per avere rifiutato all'istante l'uso delle due abitazioni di vacanza nel decreto cautelare del 6 luglio 2018, non avendo l'interessata reso verosimili le condizioni per applicare la protezione dell'alloggio coniugale a residenze secondarie, e accogliere ora la richiesta senza alcuna precisazione da parte di lei. Il convenuto dimentica infatti che al decreto cautelare del 6 luglio 2018 ha fatto seguito quanto egli medesimo ha confermato all'udienza del 10 luglio 2019, ovvero – ciò che la moglie non aveva sostanzialmente – che durante la comunione domestica le due abitazioni erano abitualmente usate dalla famiglia per le ferie estive e invernali (sopra, consid. c). L'uso di tali immobili rientrava perciò nel tenore di vita dell'istante (e della figlia). L'argomento del convenuto, stando al quale la moglie non ha reso sufficientemente verosimili i criteri per attribuirle l'uso temporaneo delle residenze secondarie, cade di conseguenza nel vuoto. g) A parere dell'appellante non si giustifica di concedere l'uso delle due abitazioni alla moglie anche perché essa danneggerebbe gli stabili. Se non che, il timore del convenuto riguarda tutt'al più l'abitazione coniugale di P_____ e la casa di B_____. Egli non pretende che l'istante abbia mai danneggiato le due residenze secondarie in questione. Circa il legame di vicinanza, non si vede perché a un coniuge dovrebbe attribuirsi l'uso temporaneo di una casa di vacanza solo ove questa sia vicina al domicilio di lui. È vero invece che in concreto l'appellante provvede alla manutenzione dei due alloggi e ne è il legittimo proprietario. Non è una ragione tuttavia per impedirne l'uso sull'arco di qualche settimana alla moglie. Nell'ambito di una corretta ponderazione dei contrapposti interessi dei coniugi la sentenza impugnata resiste quindi alla critica. Nemmeno si può affermare poi che il Pretore si sia sospinto ultra petita, ove appena si consideri che nel memoriale conclusivo (pag. 39, n. 1.4) AO 1 chiedeva di poter utilizzare la casa a F_____ ■per le vacanze estive (durante 5 settimane nei mesi di luglio e agosto, da concordare con il marito)” e quella a C_____

“per le vacanze invernali (durante 4 settimane nei mesi di dicembre e gennaio, da concordare con il marito)■. Anche al proposito l'appello denota così la sua infondatezza. h) Infine l'appellante allega che la sentenza del Pretore non può essere riconosciuta in Italia per quanto riguarda la villa a F_____ (provincia di L_____). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale i presupposti dell'art. 64 della citata legge italiana n. 218/1995 concernente il diritto internazionale privato risultano nondimeno adempiuti. In particolare, il giudice svizzero era competente per statuire anche sull'uso dell'immobile all'estero (art. 46 LDIP, applicabile per analogia alla protezione dell'unione coniugale) e la sua sentenza passa in giudicato con la notifica della presente decisione (DTF 146 III 284). Circa il preteso contrasto con la menzionata sentenza del Tribunale di L_____, quella lite si riferiva a rapporti di proprietà che la decisione del Pretore lascia intatti. Né si comprende come l'attribuzione in uso temporaneo all'istante dell'immobile a F_____ possa ledere l'ordine pubblico o la Costituzione italiana, giacché – contrariamente a quel che assume il convenuto – tale decisione non conferisce all'interessata alcun diritto reale. Quanto alla Convenzione di Lugano, lo stesso appellante la definisce inapplicabile a misure protettive dell'unione coniugale, se non per prestazioni di mantenimento (DTF 142 III 469 consid. 4.2.1, 119 II 167 consid. 4b). Non si comprende dunque perché l'i stante dovrebbe valersene allo scopo di far riconoscere la sentenza impugnata. Anche su questo punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.

E. 5

Controverso è inoltre, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie. Nella sentenza impugnata il Pretore, accertato che le parti concordavano sul principio di fissare i contributi di mantenimento in base al metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio, date le condizioni particolarmente agiate in cui versa la famiglia (consid. F, pag. 11 in fondo). Ciò posto, egli ha rinunciato a determinare le entrate di AP 1 , rilevando che, tassato globalmente nel 2016 in base a un dispendio di fr. 609 500.– annui e a una sostanza immobiliare di fr. 3 448 702.– , egli non ha ■mai adombrato difficoltà nel far fronte al mantenimento della moglie■ (pag. 16 in fine) . Il primo giudice non ha ritenuto necessario nemmeno calcolare il fabbisogno effettivo del convenuto, limitandosi a definire ■ non inverosimile■ quanto figurava nel memoriale conclusivo di lui (fr. 29 110.90 mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio a P_____ fr. 6148.90, costo dell'alloggio a B_____ fr. 1659.50, costo dell'alloggio a C_____ fr. 1573.30, costo dell'alloggio a F_____ fr. 1563.30, costi del personale domestico fr. 5977.20, premio della cassa malati fr. 519.50, franchigia fr. 208.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.15, ■assicurazione RC, casco e targhe auto■ fr. 673.–, assicurazione oggetti d'arte fr. 942.60, spese di lavanderia, ■½ del totale■ fr. 52.10, spese per il cane fr. 180.–, ■carte di credito■ fr. 4740.–, vacanze fr. 3500.–: sentenza impugnata, pag. 16 in fondo). Riguardo a AO 1, il Pretore ha constatato ch'essa non ha redditi e ha determinato il fabbisogno effettivo di lei in fr. 25 860. – mensili: vitto “e spese correnti■ fr. 1785.–, locazione fr. 4585.–, premio della cassa malati e franchigia fr. 745.25, spese mediche fr. 1000.–, contributi AVS fr. 398.–, aiuto domestico fr. 3000.–, spese per i cavalli fr. 4020.–, spese d 'automobile fr. 1480.– (imposta di circolazione fr. 136.–, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 372.20, carburante e manutenzione del veicolo fr. 583.–, pedaggi autostradali all'estero fr. 350.–, vignetta autostradale fr. 40.–), spese telefoniche fr. 290.–, spese di lavanderia ■½ del totale■ fr. 52.10, vacanze fr. 3500.–, onere fiscale

fr. 5000.– (sentenza impugnata, consid F, pag. 11 a 16). Quanto alla figlia, il primo giudice ne ha stabilito il fabbisogno in denaro in fr. 2500.– mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2020), adattando il costo dell'alloggio (un sesto della pigione della madre, data la custodia parentale alternata), deducendo il premio della cassa malati (di cui si fa carico il convenuto) e aumentando del 25% l'importo così ottenuto, viste le condizioni particolarmente favorevoli in cui versa la famiglia. Al convenuto il Pretore ha imposto poi il pagamento della retta del collegio privato _____ e di ogni altra spesa straordinaria. Trattandosi di custodia alternata, egli ha stabilito pertanto che a AO 1 spetta, per la figlia, un contributo di mantenimento pari alla metà del fabbisogno in denaro, ovvero fr. 1250.– mensili. Fino al 16° compleanno di A _____ egli ha riconosciuto inoltre all'attrice un contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili (sentenza impugnata, consid. E, pag. 9 a 11). In definitiva, tenuto conto di quanto precede, il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° novembre 2018 un contributo alimentare per la moglie di fr. 24 500.– mensili fino al 16° compleanno di A _____ (il fabbisogno effettivo, meno il contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili) e di fr. 25 860.– mensili dopo di allora (il fabbisogno effettivo), come pure un contributo alimentare per A _____ di fr. 2610.– mensili fino al 16° compleanno e fr. 1250.– mensili dopo di allora (assegni familiari compresi), più la retta del collegio privato _____, il premio della cassa malati e ogni altra spesa relativa alla figlia.

E. 6

L'appellante chiede di ridurre il fabbisogno effettivo di AO 1 dai fr. 25 860.– mensili accertati dal Pretore a fr. 18 236.95 mensili. Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente, nell'ordine in cui sono censurate dal convenuto. a) Per quanto attiene alle vacanze, l'appellante adduce che il Pretore ha riconosciuto alla moglie per i soggiorni di sua pertinenza nella villa a F _____ (due settimane) e nell'appartamento a C _____ (una settimana) fr. 262.30 mensili complessivi, visto che per le altre vacanze rimangono a disposizione fr. 3237.70 mensili. L'argomento non ha portata pratica, giacché per le vacanze il Pretore ha inserito nel fabbisogno effettivo dell'istante una somma fissa di fr. 3500.– mensili che l'appellante non discute. In proposito non soccorre dunque diffondersi. b) Il convenuto lamenta che per le spese mediche non coperte dalla cassa malati il primo giudice abbia riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante una spesa di fr. 1000.– mensili anziché i fr. 58.35 mensili da lui riconosciuti. Il Pretore si è riferito a un conteggio della cassa malati, verosimilmente semestrale (doc. OOOO), dal quale risultano spese non coperte di fr. 1887.60. Ha confermato così la cifra di fr. 1000.– mensili stimata nel decreto cautelare del 2 novembre 2018 (sentenza impugnata, pag. 13 in basso). L'appellante obietta che il plico doc. OOOO, confuso e illeggibile, non rende verosimili i costi sopportati dalla moglie per spese non coperte, da lui sempre contestati. Sottolinea che per legge, pur con una franchigia di fr. 2500.– annui, la percentuale annua massima di partecipazione alle spese è di fr. 700.– per adulto, i quali suddivisi su 12 mesi danno un massimo di fr. 58.35 mensili. La censura è parzialmente fondata. Nel fabbisogno effettivo dell'interessata il Pretore ha incluso difatti un premio della cassa malati di fr. 536.90 mensili, più fr. 208.35 mensili di franchigia (fr. 2500.– annui), per complessivi fr. 745.25 mensili (sentenza impugnata, pag. 13 nel mezzo). A ciò egli ha aggiunto fr. 1000.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Come egli abbia desunto dal doc. OOOO una partecipazione ai costi di fr. 1000.– mensili non è chiaro. Contrariamente a quanto reputa il convenuto, tale importo comprende non solo la partecipazione massima ai costi di fr. 700.– annui per adulto

esame la stima del primo giudice risulta dunque condivisibile. d) Per l'aiuto domestico il Pretore ha incluso nel fabbisogno effettivo di AO 1 una stima di fr. 3000.– mensili che l'appellante chiede di stralciare. Il primo giudice ha motivato la decisione con l'argomento che durante la vita in comune i coniugi spendevano per aiuti domestici circa fr. 6000.– mensili e ha respinto l'obiezione del marito, stando al quale la moglie non ha più assunto alcun collaboratore dopo la separazione (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Per l'appellante il fatto che durante la comunione domestica i coniugi spendessero per fr. 6000.– mensili per ausiliari incaricati di occuparsi anche degli uffici di lui e dell'abitazione dei suoi genitori ancora non significa che l'istante incorra in costi analoghi da quando abita a _____.

Nel fabbisogno effettivo di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, non potenziali (sentenza del Tribunale federale 5A_665/2020 dell'8 luglio 2021 consid. 3.1. 3 con rinvii; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c). Che in concreto AO 1 desideri assumere un aiuto domestico con costi mensili fissi è verosimile, ma essa medesima ammette di non averne modo, non sapendo nemmeno dove alloggiarlo (verbale del 10 luglio 2019, pag. 3). Non si disconosce che per l'aiuto domestico il Pretore aveva riconosciuto all'istante, nel decreto cautelare del 2 novembre 2018, una spesa di fr. 3000.– mensili, tuttavia a quel momento AO 1 non si era ancora trasferita a _____, ciò che è avvenuto solo il 3 dicembre successivo. Per il mese di novembre 2018 (decorrenza dell'assetto fissato nella decisione impugnata) la spesa può quindi essere riconosciuta, ma non oltre, poiché dopo di allora la stima del Pretore assume mero carattere virtuale e non può più trovare posto in un fabbisogno effettivo. Per converso va tolta dal fabbisogno effettivo dell'istante, limitatamente al novembre del 2018, la locazione di fr. 4585.–, che è cominciata a decorrere solo nel dicembre seguente.

e) Quanto alle spese d'automobile, l'appellante eccepisce che il costo della vignetta autostradale (fr. 40.– annui) è già com-preso nella posta ■benzina e manutenzione■ di fr. 583.– mensili da lui riconosciuta (doc. 67) e va tolto perciò dal fabbisogno effettivo della moglie. A raggio ne egli fa valere in effetti che il costo della vignetta è di fr. 40.– annui e non di fr. 40.– mensili (sentenza impugnata, pag. 15 in fondo). Il convenuto non può essere seguito invece quando pretende che il costo della vignetta sia già compreso nei fr. 583.– mensili da lui riconosciuti, giacché il doc. 67 da lui invocato si limita a stimare il consumo di carburante annuo e non contempla quell'esborso. Dalle spese d'automobile riconosciute dal Pretore (fr. 1480.– mensili complessivi: sentenza impugnata, pag. 16 in alto) vanno tolti così fr. 40.– e aggiunti fr. 3.40 mensili.

f) Il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante oneri fiscali per fr. 5000.– mensili stimati in base ai contributi alimentari fissati nella sentenza (pag. 16). Il convenuto riconosce unicamente fr. 3350.– mensili. Sostiene che, pur senza vagliare la dichiarazione fiscale 2018 della moglie e il parere dello Studio _____ SA da lei prodotto con il memoriale conclusivo, AO 1 percepisce contributi alimentari per fr. 210 000.– annui (arrotondati), ma beneficia della deduzione AVS di fr. 4776.–, della deduzione per oneri assicurativi e capitali al risparmio di fr. 5200.–, della deduzione per spese di malattia di fr. 8924.– e della deduzione di fr. 11 100.– per il contributo in favore della figlia, sicché il suo reddito imponibile non eccede fr. 180 000.– annui. Ne discendono oneri fiscali per complessivi di fr. 3350.– mensili (fr. 17 228.35 annui di l'imposta cantonale, fr. 13 265.85 annui di imposta comunale e fr. 9710.90 annui di IFD). Il fabbisogno effettivo della moglie si riduce, dopo quanto si è visto, a fr. 15 570.– mensili (senza le imposte), al quale occorre ancora aggiungere a fini fiscali il contributo per la figlia di fr. 1250.– mensili e il contributo di accudimento di fr. 1360.– mensili non contestato dall'appellante. Le entrate di lei si attestano così attorno a fr. 220 000.– annui. Da

queste va tolta l'usuale deduzione per gli “oneri assicurativi” di fr. 5200.– annui (fr. 1700.– per l'imposta federale), nei quali è inclusa la deduzione per spese di malattia (<https://www.4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_PF.pdf>, pag. 26), la deduzione per il contributo volontario AVS che essa sembra effettivamente versare alla cassa (doc. OOOO) (art. 32 lett. d LT e art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD) e la deduzione per la figlia (fr. 11 100.– a norma dell' art. 34 a LT, fr. 6500.– a norma dell'art. 35 a LIFD). Benché la custodia parentale sia alternata, infatti, la deduzione spetta alla moglie, la quale riceve il con-tributo alimentare per la figlia (< https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2020_18_Allegato.pdf > , pag. 18). A un sommario esame risulta in tal modo un imponibile di fr. 200 000.– annui per l'imposta cantonale e comunale, rispettivamente di fr. 210 000.– per l'imposta federale diretta. L'onere tributario può valutarsi di conseguenza in complessivi fr. 54 000.– annui arrotondati (calcolatore d'imposta in: <www4.ti.ch/DFE/DC> , Comune di Lugano), ossia circa fr. 4500.– mensili. La stima del Pretore deve perciò essere ridotta di conseguenza. g) Se ne conclude che il fabbisogno effettivo di AO 1 va stabilito, a un sommario esame come quello preposto all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale e con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza, in fr. 19 840.– mensili dal 1° al 30 novembre 2018 e in fr. 21 430.– mensili dal 1° dicembre successivo (trasferimento da _____ a _____: sopra, lett. d). E siccome l'attrice non ha alcun reddito, il contributo alimentare in suo favore corrisponde a tale somma (circostanza non contestata dall'appellante). Ne segue che l'appello merita accoglimento entro tali limiti. Quanto al convenuto , egli non ha mai messo in dubbio di poter contare su un margine disponibile che gli permetta di elargire il contributo. E non allega una tesi del genere nemmeno in questa sede. È vero che fino ai 16 anni di A_____ il Pretore ha dedotto dal fabbisogno effettivo dell'attrice un contributo di accudimento per la figlia, da lui calcolato in fr. 1360.– mensili. È altrettanto vero tuttavia che tale contributo di accudimento è stato incluso nel fabbisogno complessivo della figlia e fa parte del contributo alimentare per A_____ (non contestato) da corrispondere alla moglie. Sta di fatto che l'operazione si esaurisce in una partita di giro, poiché AO 1 si vede dedurre il contributo di accudimento dal fabbisogno effettivo (poiché grazie al contributo di mantenimento essa si vede già assicurare non solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo o il minimo esistenziale del diritto di famiglia, bensì l'intero fabbisogno effettivo). Lasciando dunque il contributo di accudimento incluso nel contributo alimentare per la figlia, il fabbi-sogno effettivo dell'attrice risulta di fr. 18 485.– nel novembre del 2018, di fr. 20 070.– mensili dal 1° dicembre 2018 al 15 lu-glio 2022 (16° compleanno di A_____) e di fr. 21 430.– mensili dal 16 luglio 2022 in poi. L'appello merita accoglimento entro tali limiti.

E. 7

In tre sentenze recenti, successive alla decisione del Pretore, il Tribunale federale ha nel frattempo mutato giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 II 301) . Il metodo di calcolo “abitualemente” fondato sul riparto a metà dell'eccedenza (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag. 881 consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto capo il Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a due fasi”

permetterebbe al coniuge richiedente di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3). Il livello di vita cui un coniuge può aspirare è invero l'ultimo raggiunto prima della separazione, non un livello più elevato. Per gli alti redditi il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una redistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).

E. 8

Nel sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.). Il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili. In caso di custodia alternata la differenza di fr. 150.– mensili va suddivisa in proporzione al tempo che il figlio trascorre con l'uno e con l'altro genitore (Winkler in: Kren Kostkiewicz/Vogt, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4^a edizione, n. 27 e 33 ad art. 93). Al minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiungono, se le condizioni della famiglia ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, come pure gli eventuali contributi di mantenimento a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo né del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”, invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d). Quanto al minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardante figli minorenni, esso è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili dai 10 anni in su. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa malati, i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche, le possibili spese di trasferta e una quota delle imposte che gravano sul genitore affidatario, come pure un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020 consid. 7.2 con rinvii).

E. 9

Volendo applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre accertare perciò i redditi di entrambi i coniugi e ridefinire il fabbisogno dei singoli membri della famiglia secondo i criteri testé illustrati, come si vedrà in appresso. Senza dimenticare che in concreto i coniugi hanno la custodia alternata della figlia al 50%, una settimana ciascuno.

a) Circa i redditi del marito gli atti sono laconici, per quanto AO 1 abbia tentato di far luce

su tali entrate. Cittadino italiano, AP 1 è attivo nel commercio di prodotti di lusso, ma non esercita attività lucrativa in Svizzera. È tassato globalmente, cioè in base al tenore di vita suo e delle persone cui egli provvede in Svizzera e all'estero (art. 13 cpv. 3 LT), per un dispendio annuo di fr. 609 500.– (fr. 50 790.– mensili) e una sostanza immobiliare di complessivi fr. 3 448 702.– (doc. 56: informazioni dell'Ufficio giuridico di Bellinzona, del 15 novembre 2018). Nel memoriale conclusivo davanti al Pretore egli aveva dichiarato nondimeno un dispendio di fr. 64 435.– mensili (pag. 32), a un sommario esame del tutto verosimile, per finanziare il quale egli deve disporre almeno di redditi equivalenti. Ai fini del giudizio non rimane pertanto che fondarsi su tale importo. Non è contestato invece che, come detto, AO 1 non consegue alcun reddito. Le uniche entrate familiari sono così gli introiti del marito. b) Per quanto concerne i fabbisogni minimi del diritto di famiglia, quello di AP 1 comprende il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario al 50% (fr. 1275.– mensili: sopra, consid. 8 in principio), il costo dell'alloggio a _____ (fr. 5535.– mensili, pari a fr. 6148.90 meno la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, di cui egli ha la custodia alternata, ovvero la metà del 20% secondo l'attuale orientamento della dottrina (Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll , Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260), il premio della cassa malati (fr. 519.50), la relativa franchigia (fr. 208.35 mensili), un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione (fr. 150.– mensili), il premio dell'assicurazione economia domestica (fr. 23.15 mensili), le spese d'automobile verosimilmente destinate all'esercizio della professione (fr. 673.– mensili), l'assicurazione di oggetti d'arte (fr. 942.60 mensili) e l'onere fiscale (stimabile in fr. 12 000.– mensili rispetto agli effettivi fr. 15 000.–, l'uscita della moglie dall'economia domestica comportando un presumibile calo del tenore di vita: art. 13 cpv. 3 LT). Ne segue un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 21 325.– mensili. c) Relativamente a AO 1, il suo fabbisogno minimo del diritto di famiglia include il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario al 50% (fr. 1275.– mensili, come quello del marito), la pigione dell'alloggio a _____ (fr. 4950.– mensili, pari a fr. 5445.– meno la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, di cui essa ha la custodia alternata, ovvero la metà del 20%, come per il marito), il premio della cassa malati con la franchigia (fr. 745.25 mensili), le spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 106.25 mensili), un forfait per le spese di telefonia e di comunicazione (fr. 150.– mensili), i contributi AVS (fr. 398.– mensili), un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (fr. 55.50, pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e l'onere fiscale (presumibili fr. 4000.– mensili, imponibile essendo anche il contributo alimentare per la figlia). Ne discende un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 11 680.– mensili dal 1° dicembre 2018 in poi. Per il mese di novembre 2018 il fabbisogno minimo “allargato” si limita a fr. 6730.– (nessun costo dell'alloggio). d) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo che riguarda A _____ ammonta a fr. 600.– mensili fino ai 18 anni, cui si aggiunge una partecipazione al costo dell'alloggio dei genitori (fr. 1160.– mensili, pari al 20% complessivo), il premio della cassa malati (fr. 120.– mensili: doc. 77), la retta del collegio privato _____ (circa fr. 3750.– mensili: doc. SS), un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (fr. 55.50, pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone) e una quota delle imposte che gravano sul contributo di mantenimento in suo favore percepito dalla madre (fr. 500.– stimati). Non risulta invece che i genitori riscuotano assegni familiari o che ne possano riscuotere, nessuno dei due esercitando un'attività lucrativa in Svizzera. Quanto al contributo di accudimento fissato dal Pretore in fr. 1360.– mensili (il 10% del fabbisogno

minimo del diritto di famiglia, da lui calcolato in fr. 13 586.45 mensili: sentenza impugnata: pag. 10 in fondo), esso andrebbe ricondotto a fr. 1220.– mensili (il 10% del fabbisogno minimo “allargato” accertato nel consid. c), ma in proposito non conviene attardarsi, giacché qualunque cifra si fissi al riguardo, essa andrà dedotta – come ha fatto il Pretore – dalla spettanza della moglie. Ciò posto, il fabbisogno complessivo della figlia (fabbisogno in denaro e contributo di accudimento) risulta di fr. 6185.– mensili. e) Da quanto precede risulta il seguente quadro del bilancio familiare: Dal 1° al 30 novembre 2018 reddito del marito fr. 64 435.– mensili reddito della moglie _____ –.– fr. 64 435.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 21 325.– mensili fabbisogno minimo della moglie fr. 6 730.– mensili fabbisogno complessivo della figlia fr. 6 185.– mensili fr. 34 240.– mensili eccedenza fr. 30 195.– mensili un quinto dell'eccedenza fr. 6 039.– mensili spettanza del marito: fr. 21 325.– + fr. 12 078.– = fr. 33 403.– mensili spettanza della moglie: fr. 6730.– + fr. 12 078.– = fr. 18 808.– mensili spettanza della figlia: fr. 6185.– + fr. 6039.– = fr. 12 224.– mensili. Dal 1° dicembre 2018 in poi reddito del marito fr. 64 435.– mensili reddito della moglie fr. _____ –.– fr. 64 435.– mensili fabbisogno minimo del marito fr. 21 325.– mensili fabbisogno minimo della moglie fr. 11 680.– mensili fabbisogno complessivo della figlia fr. 6 185.– mensili fr. 39 190.– mensili eccedenza fr. 25 245.– mensili un quinto dell'eccedenza fr. 5 049.– mensili spettanza del marito: fr. 21 325.– + fr. 10 098.– = fr. 31 423.– mensili spettanza della moglie: fr. _____

E. 11

680.■ + fr. 10 098.■ = fr. 21778.■ mensili

spettanza della figlia:

fr. 6185.■ + fr. 5049.■ = fr. 11235.■ mensili.

f) Se ne conclude che, volendo anche applicare nella fattispecie il metodo di calcolo ■a due fasi■, l'esito non si scosta apprezzabilmente da quanto risulta dal calcolo secondo il metodo del fabbisogno effettivo, in base al quale AP 1 deve corrispondere alla moglie un contributo alimentare di fr. 18485.■ nel novembre del 2018, di fr. 20070.■ mensili dal 1° dicembre 2018 al 15 luglio 2022 (16° compleanno di A_____) e di fr. 21430.■ mensili dal 16 luglio 2022 in poi. Togliendo il contributo di accudimento dalle risultanze del metodo di calcolo ■a due fasi■, si ottiene in effetti un contributo alimentare di fr. 17448.■ nel novembre del 2018, di fr. 20 418.■ mensili dal 1° dicembre 2018 al

E. 15

luglio 2022 (16° compleanno di A_____) e di fr. 21778.■ mensili dal 16 luglio 2022 in poi. Senza dimenticare che in concreto le risultanze del metodo ■a due fasi■ sono indicative, dal momento che non si fondano sul reddito effettivo del convenuto (criterio determinante), bensì sul dispendio da lui dichiarato, cioè sulle spese corrispondenti al suo tenore di vita e delle persone al cui sostentamento egli provvede, importo sicuramente inferiore a quello dei redditi. Se ne conclude che nella fattispecie non v'è ragione per scostarsi dalle risultanze più precise del metodo di calcolo fondato sul fabbisogno effettivo.

10. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevoles soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante soccombe sull'attribuzione in uso delle residenze secondarie, mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione del contributo alimentare per la moglie (che egli chiedeva di ridurre dai fr. 24500.■ mensili fino al 16° compleanno della figlia e dai fr. 25860.■ mensili dopo di allora, fissati dal Pretore in fr. 18237.■ mensili). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti due terzi delle spese processuali e che rifonda a AO 1 un'indennità per ripetibili ridotta (un terzo di quella che le sarebbe spettata se fosse uscita vittoriosa per intero: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

Quanto agli oneri processuali di primo grado, la richiesta del convenuto volta a porre spese e ripetibili a carico della moglie erano correlate al postulato accoglimento dell'appello. Tale ipotesi verificandosi solo in parte, come si è appena visto, per finire l'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sulle spese e le ripetibili di prima sede che il Pretore ha posto per un quarto a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 10789.■ per ripetibili ridotte. Il Pretore ha dovuto statuire infatti anche sulla custodia della figlia e sull'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale, non più in discussione davanti a questa Camera. Il dispositivo n. 10 della sentenza impugnata può di conseguenza rimanere invariato.

11. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30000.■ ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale la ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare a AO 1, dal 1° al 30 novembre 2018, un contributo alimentare di fr. 18 485.■ e dal 1° dicembre 2018 al 15 luglio 2022, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 20070.■ mensili, aumentato a fr. 21430.■ mensili dal 16 luglio 2022 in poi.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 10000.■ sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 7000.■ per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

■ avv. ;

■ avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.